



COMUNE DI SANT' ALBANO STURA  
Provincia di Cuneo – Via Vallauri n.10

Tel.: 0172.67142 - Fax: 0172/67587 – E-mail:  
segreteria@comune.santalbano.cn.it-C.F.00357850049

ORDINANZA N. 1 del 15/07/2014

### IL SINDACO

Premesso che lungo il fiume Stura, ai confini dell'Oasi Naturalistica di Questo Comune, sono stati di recente abusivamente attivati – nella forma di Rave party e/o Rave river – da soggetti pertanto senza fissa dimora, campeggi di caravans, roulottes e simili e che tale situazione ha scatenato per il troppo rumore e i notevoli danni all'ambiente le proteste di numerosissimi residenti;

Premesso, altresì, che il Comune di Sant'Albano Stura non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di aree pubbliche attrezzate ed appositamente destinate per ospitare la sosta finalizzata a campeggio e/o pernottamento mediante caravan, autocaravan, camper, roulottes o altri veicoli denominati e attrezzati a scopi abitativi o di dimora;

Considerato che la sosta con caravan, roulottes, camper, autocaravan e similari per finalità di pernottamento, campeggio e soggiorno all'interno del territorio comunale costituisce potenziale pericolo per la salute pubblica non solo per la mancanza di aree attrezzate in grado di assicurare sufficienti condizioni igienico – sanitarie, ma anche quando ciò avvenga su aree private che, per loro conformazione e caratteristiche o per la eventuale presenza di locali incompatibili con la residenza, confermano la sussistenza di condizioni igienico sanitarie inadeguate o precarie;

Atteso che la mancanza di aree attrezzate per il campeggio o il pernottamento costituisce ulteriore pregiudizio al permanere delle condizioni igienico sanitarie di legge per l'impossibilità di disporre di servizi essenziali quali l'acqua, per l'impossibilità di conferire i rifiuti urbani al servizio pubblico, per l'impossibilità, ancora, di smaltire i residui delle evacuazioni, per l'impossibilità di allontanare i reflui fognari, con conseguenze e pericoli igienico sanitari non solo per chi sosta impropriamente ma anche per i cittadini che risiedono o transitano nelle vicinanze;

Considerato, altresì, che per le suindicate motivazioni e ragioni di natura igienico sanitaria non può essere consentita neppure la sosta permanentemente, dalle ore 0,00 alle ore 24,00, di ogni giorno per il pernottamento nelle aree adibite a parcheggio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di intervenire e vietare, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno, qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio nel territorio comunale, anche temporanea e/o qualsiasi forma di sosta finalizzata al pernottamento, effettuate con caravan, autocaravan, camper, roulottes, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o fini abitativi, tende o simili, al fine di tutelare la pubblica salute;

Visto l'art. 50, comma 5°) e art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 6, 7, da 35 a 45, 157, 185 e da 194 a 209 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss. mm. e ii.;

Visti gli artt. 74 e 378 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. 495/1992 e ss. mm. e ii.;

Visto il R.D. 1265/1934 e ss. mm. e ii.;

Vista la Legge 689/1981, in materia di modifiche al sistema penale;

## ORDINA

- 1) In tutto il territorio del Comune di Sant'Albano Stura, per le motivazioni riportate in premessa, è vietata, permanentemente, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno:
  - a) Qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio, anche temporanea;
  - b) Qualsiasi forma di sosta finalizzata al pernottamento, effettuate con caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o a fini abitativi, tende e simili sul suolo pubblico.
  
- 2) La Forza Pubblica è incaricata di:
  - a) vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
  - b) assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva, alla rimozione di eventuali presenze, in violazione dell'ordinanza.
  
- 3) La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente (ex D.Lgs 33/2013) ed inviata in copia, alla Prefettura di Cuneo, ai competenti organi della Polizia di Stato, dei carabinieri, e della Polizia Locale presso l'Unione del Fossanese;
  
- 4) L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa della prescritta segnaletica, d'intesa con l'Ufficio di Polizia Locale presso l'Unione del Fossanese;
  
- 5) A norma dell'art. 3, comma 4°), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Albano Stura.

Dalla Residenza Municipale, li 15 luglio 2014

IL SINDACO  
(Giorgio BOZZANO)

